

Michela Barbot

Cedere dei beni al posto del denaro dovuto.

La datio in solutum in Francia e Italia fra XVII e XVIII secolo

1. Introduzione¹

La presente ricerca ha per oggetto una modalità di pagamento le cui origini risalgono al diritto romano, e che è ancora oggi prevista da molte codificazioni europee. Si tratta della cessione di uno o più beni a saldo di un debito, versione principale della cosiddetta *datio in solutum* o dazione in pagamento, che verrà qui analizzata a partire da un confronto fra la Francia e l'Italia del Sei e Settecento.

Occorre precisare fin da ora che la maggiore abbondanza di fonti italiane rispetto a quelle francesi renderà la comparazione fra i due casi fortemente asimmetrica. Se nella Francia contemporanea, complici gli effetti della cosiddetta *Loi Malraux* del 1962, la dazione in pagamento è divenuta un mezzo ricorrente per estinguere debiti fiscali di una certa importanza² (nonché un significativo strumento di accrescimento delle collezioni museali³), non così nei secoli precedenti, durante i quali quest'istituto ha suscitato un'applicazione e una trattazione più sommarie e circoscritte (Bicheron 2006). Il contrario vale per il contesto italiano, ove l'utilizzo della dazione in pagamento, molto intenso nei secoli dell'Antico Regime, è andato via via riducendosi (Rodotà 1962; Zafarana 2011), benché l'attuale Codice Civile, non diversamente dal suo omologo francese, continui a prevederla e a disciplinarla entro la categoria più ampia delle «prestazioni in luogo dell'adempimento» (Allara 1927; Grassetti 1960; Rodotà 1962).

Nel corso di queste pagine, una volta evocati rapidamente i tratti essenziali della *datio in solutum*, presenterò le principali interpretazioni e riflessioni teoriche che quest'istituto ha suscitato nella letteratura civilistica sei e settecentesca, mi soffermerò sulla sua ricezione e sulla sua regolamentazione negli antichi statuti italiani e nel diritto *coutumier* francese, e mi addenterò, infine, nei risvolti pratici della sua applicazione,

¹ Ai fini della redazione di questo testo, saranno indicati per esteso, ed in nota, unicamente i manoscritti e i testi antichi utilizzati come fonti storico-archivistiche.

² Sui risvolti fiscali di questa disposizione legislativa, in particolare in materia artistica, si vedano Byrne-Sutton, Mariéthoz e Renold 1996; Chambaud 2007.

³ Questa formula contrattuale è stata utilizzata in seno alle successioni di Matisse, Picasso, Cézanne e Chagall, ed ha permesso al museo del Louvre di acquisire opere importanti come il ritratto di Hélène Fourment di Rubens o l'Astronomo di Vermeer: cfr., in proposito, Cornu, Mallet-Poujol 2006; Cornu 2006.

approfondendo nello specifico il caso del Ducato di Milano, dal quale muoverò per formulare una breve conclusione.

2. I tratti essenziali della *datio in solutum*

È utile cominciare quest'analisi sottolineando come la nozione di *datio in solutum*, nei suoi tratti principali, sia rimasta sostanzialmente inalterata fin dall'epoca romana (de Berly 1884; Montégu 1894; Saccoccio 2008). Negozio a un tempo solutorio e liberatorio – celebrato ai fini di chiudere, anziché costituire un rapporto contrattuale (Astuti 1962, 728) –, la *datio in solutum* costituisce una delle rare forme giuridicamente ammesse di prestazione di *aliud pro alio*⁴, poiché contravviene apertamente al principio secondo cui, una volta concluso un accordo, ciascun contraente deve onorare esattamente le obbligazioni a cui si era inizialmente vincolato.

Sebbene già in seno alle fonti romanistiche siano enunciate diverse forme di dazione (di cosa contro cosa, di prestazione contro cosa, etc.⁵), la fattispecie di gran lunga più ricorrente è quella del conferimento di una *res pro pecunia*, mediante il quale un debitore viene liberato dalla sua obbligazione cedendo una cosa al posto del denaro dovuto. Oggi come in passato, perché quest'operazione sia giuridicamente valida è indispensabile il concorso di quattro condizioni: che sussista un debito numerario; che il bene sostitutivo appartenga effettivamente al debitore; che questo ceda integralmente la cosa al creditore, e che entrambi siano giuridicamente capaci, condizione, quest'ultima, necessaria al creditore per disporre del suo credito, e al debitore per poter effettuare la cessione (Astuti 1962, 728-29).

Fra Sei e Settecento, gli esperti di diritto civile si interrogano sullo statuto giuridico di questa peculiare forma di pagamento, non mancando di attribuirle una serie di vantaggi, in gran parte riconosciuti ancora oggi (Bicheron 2006). Il primo e più importante beneficio è di natura contrattuale: benché il diritto privato offra svariati strumenti per modificare una convenzione di comune accordo, queste modifiche tendono in genere a prolungare il rapporto obbligatorio, mentre la dazione in pagamento, avendo carattere solutorio, può offrire un'utile via d'uscita a quanti vogliono liberarsi di una relazione contrattuale diventata nociva o problematica. Sotto il profilo economico, poi, i suoi vantaggi sono, se possibile, ancora più consistenti: sopperendo a eventuali penurie di moneta, a lungaggini nei pagamenti e ai rischi d'insolvenza dei debitori, l'opportunità di cedere un bene al posto del denaro permette di evitare paralisi prolungate dei circuiti finanziari e commerciali.⁶

Pur essendo pienamente consapevoli di questi vantaggi, i civilisti d'età moderna non mancano di sottolineare l'esistenza di due maggiori criticità. Provocando

⁴ Sulla centralità della differenza che, ai fini della dazione, deve sussistere fra la *res data* e la *res debita*, cfr. Polacco 1888, 14; Saccoccio 2008.

⁵ Astuti 1962.

⁶ Si tratta di un vantaggio tanto più apprezzabile, quanto più si pensi all'accentuata tendenza all'indebitamento e ai consistenti problemi di liquidità che si riscontrano in molte economie preindustriali, tanto urbane quanto rurali, come mostrano Cattini 1983; Muldrew 1998; Hoffman, Postel-Vinay, e Rosenthal 2001; Finn 2003; Minard, Woronoff 2003; Fontaine 2008; Arru, De Rosa, e Muldrew 2011; Alonzi 2012.

un'alterazione dei patti iniziali, la dazione in pagamento pone anzitutto cospicui problemi sul piano della giustizia, della fiducia e della stabilità degli accordi contrattuali; agendo sul delicato terreno dei prezzi, essa obbliga inoltre a istituire un'equivalenza, per nulla lineare o scontata, fra l'importo dovuto e il valore della cosa ceduta (Nardi 1970; Barbot 2021).

Per quanto formulati negli stessi termini, questi nodi critici sono affrontati e risolti in modo parzialmente diverso, e questa differenza, come vedremo, è rivelatrice di due diverse attitudini politico-istituzionali riguardo ai processi di indebitamento, alle responsabilità che essi generano e alle conseguenze socio-economiche che da loro scaturiscono.

3. Uno sguardo alla trattatistica giuridica sei e settecentesca

Cosa dice, anzitutto, la letteratura giuridica riguardo alla dazione in pagamento?

La posizione dei civilisti transalpini è piuttosto compatta e omogenea, e trae ampiamente ispirazione dalla teoria del diritto naturale e dai due elementi fondativi che essa pone alla base del diritto contrattuale: il principio del consensualismo e quello dell'equivalenza o simmetria fra le prestazioni a cui contraenti sono vincolati.⁷ Muovendo da questi due principi, gli autori francesi manifestano una forte tendenza a enfatizzare i punti in comune fra la dazione in pagamento e il modello per eccellenza di contratto perfettamente equilibrato, simmetrico e corrispettivo: la vendita (Fiori 2012).

Basti citare, al riguardo, Jean Domat e Robert-Joseph Pothier, padri fondatori della teoria del diritto naturale nonché da molti considerati fra i principali precursori del Codice napoleonico (Batiza 1973; Gazzaniga 1990; Ghestin 1994; Gojoso 2008), le cui considerazioni in materia di dazione si rivelano perfettamente convergenti: laddove Domat, ne *Les lois civiles dans leur ordre naturel* (1689-1694) sottolinea che «*si un créancier d'une somme consentait de recevoir en paiement un fonds ou autre chose, ce serait une vente dont la somme due serait le prix*»⁸, Pothier nel *Traité des retraits* (1762) gli fa ampiamente eco, rimarcando come

parmi les contrats équipollents à la vente, le premier est celui qu'on appelle *datio in solutum*, lorsqu'un débiteur donne à son créancier un héritage en paiement d'une somme d'argent qu'il lui doit, ou en paiement de choses mobilières qu'il doit; car *dare in solutum, est vendere*.⁹

⁷ Sul consensualismo, si vedano, in generale, Atiyah 1991 e, riguardo all'evoluzione specifica del diritto contrattuale francese, Barmann 1961, Ranouil 1980, Gazzaniga 1992, Deroussin 2007. Sul principio di equivalenza delle prestazioni e sulla nozione, ad esso correlata, di sinallagma, cfr. Despotopoulos 1968; Villey 1968; Birocchi 1990, 1997; Petronio 1990; Gallo 1992.

⁸ Jean Domat, "Les lois civiles dans leur ordre naturel", in *Œuvres de J. Domat. Tomes de 1 à 9. Première édition in-octavo*, a cura di M. Carré, à Paris, chez Louis Tenré libraire, 1821-1825, libro IV, titolo I, sezione II, n. 12.

⁹ Robert-Joseph Pothier, "Traité des retraits: pour servir d'appendice au traité du contrat de vente." In *Œuvres de Pothier, annotées et mises en corrélation avec le Code Civil et la législation actuelle par M. Bugnet*, Paris, Imprimeur Henri Plon, 1861 [prima ed. 1762], vol. I, capitolo V, p. 83.

Ripetuta come un mantra in molti altri trattati dottrinali (Zafarana 2011), l'analogia o «equipollenza» fra la dazione e la vendita è puntualmente ribadita dai numerosi dizionari e repertori di giurisprudenza che circolano nella Francia moderna.¹⁰ Nel complesso, gli autori di queste opere, tutte fortemente orientate alla prassi¹¹, paiono piuttosto laconici e stringati in tema di dazione, rivelando come quest'istituto non susciti ricadute pratiche o giurisprudenziali avvertite come particolarmente rilevanti o degne di nota. Se, a titolo d'esempio, le diverse edizioni del dizionario di diritto civile dei fratelli Ferrière¹² non dedicano alcuna voce specifica alla *dation en paiement*, il *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence* di Joseph-Nicolas Guyot, per parte sua, si limita a confermarne l'equivalenza rispetto al contratto di vendita, sottolineando come «*tout ce qui est essentiel à une vente s'y rencontre: le consentement, la chose & le prix*».¹³

Quale diretta conseguenza di questa postura dottrinale, la totalità dei giuristi francesi riconosce la possibilità legale di una sola forma di dazione, quella «volontaria» o consensuale, declassando la versione coattiva o «necessaria» a fattispecie puramente eccezionale e residuale.

L'origine della distinzione fra queste due tipologie si ritrova ancora una volta nel diritto romano, e precisamente in una novella di Giustiniano¹⁴ che istituisce un vero e proprio beneficio a favore del debitore («*beneficium dationis in solutum*»), rendendo la dazione in pagamento una forma di soddisfazione imponibile per via giudiziale ai fini di soccorrere quanti non riescano né a far fronte alle loro obbligazioni pecuniarie, né a vendere i propri beni senza incorrere nel rischio di vederli fortemente deprezzati. La stessa novella attribuisce al creditore la facoltà di poter scegliere le terre migliori, facoltà che gli è invece negata in presenza di chiese o istituzioni pie, dalle quali è tenuto ad accettare «*secundum aequitatem aliud quidem fructiferarum aliud vero et sterilium possessionum*» (Astuti 1962, 729).

Sebbene conoscano e talora citino apertamente questo frammento documentario, i giuristi francesi scartano con intransigenza l'ammissibilità di un'alterazione dei patti contrattuali che prescindano dal consenso delle parti, rimandando come la dazione coattiva, oltre ad essere troppo sbilanciata a favore del debitore, risulti del tutto estranea al principio della libertà negoziale. Contravvenendo alle fonti giustiniane, questi autori difendono a spada tratta il principio per cui un creditore non possa in alcun modo essere obbligato a ricevere in cambio del denaro promesso un bene mobile o immobile, quantunque di valore uguale o superiore

¹⁰ Sulla grande diffusione di queste opere, cfr. Bardy 1954; Dauchy 1997; Dauchy, Demars-Sion 2005; Barenot 2014.

¹¹ Il forte orientamento pragmatico che attraversa questi saggi è peraltro un tratto comune a gran parte della cultura civilistica di età moderna, come evidenziano Savelli 1995 e Birocchi 2002.

¹² Claude-Joseph de Ferrière, *Dictionnaire de droit et de pratique... contenant l'explication des termes de droit, d'ordonnances, de coutumes & de pratique. Avec les juridictions de France*, Paris, Brunet, 1749 [prima ed. 1740; ripubblicato in diverse edizioni successive].

¹³ Joseph-Nicolas Guyot, "Dation." In *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale*, Paris, Visse, 1775-1785, t. 5, p. 246.

¹⁴ Si tratta, in particolare, della Novella 4, c. 3, della quale ampi frammenti si trovano in Astuti 1962.

all'importo che gli è dovuto,¹⁵ a meno che questa cessione non sia il frutto di un'accettazione spontanea dell'*aliud pro alio*, motivata dalla volontà del creditore di andare in soccorso del proprio debitore.

Quanto alle modalità di stimare le cose cedute in pagamento, nulla viene detto in proposito dai giuristi transalpini: poiché la dazione in pagamento è annoverata fra gli accordi consuetudini, ne consegue che la determinazione del valore dei beni da trasferire debba essere lasciata alla libera negoziazione delle parti, negoziazione nella quale il diritto civile non ha alcuna ragione o necessità di immischiarsi.¹⁶

Una situazione significativamente diversa traspare, invece, nella penisola italiana, ove la *datio in solutum*, dal Cinquecento in poi, dà luogo a una serie corposa di monografie e pubblicazioni specialistiche che offrono una ricchissima rassegna casistica e giurisprudenziale,¹⁷ testimoniando della grande diffusione e rilevanza di quest'istituto nella prassi del tempo. Se è vero che anche i giuristi italiani rinvergono chiare analogie fra la dazione e il contratto di vendita, questo nesso, in verità, appare molto meno granitico di quanto accade presso gli autori francesi.¹⁸ Ma quel che è ancora più interessante, è che i giuristi della penisola non faticano in alcun modo ad ammettere la *datio in solutum* nella sua versione coattiva, aderendo all'idea romanistica dell'opportunità di concedere ai debitori uno strumento alternativo che permetta loro di evitare l'insolvenza, la confisca o il fallimento.¹⁹

4. Il disciplinamento legislativo della *datio in solutum*

Le diverse impostazioni dogmatiche appena presentate, a loro volta, hanno echi significativi sul piano legislativo.

Le *coutumes* territoriali francesi risultano pienamente allineate alla posizione dei civilisti transalpini. In maniera molto laconica e sbrigativa, questi corpus normativi si limitano a far ricadere la dazione in pagamento sotto il regime giuridico e fiscale della

¹⁵ Così, ad esempio, Robert-Joseph Pothier, *Traité du contrat de vente selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur*, Orléans, chez J. Rouzeau-Montaut, 1772.

¹⁶ Sulla tendenza dei giuristi francesi a non occuparsi, se non in minima parte, di prezzi e di stime dei beni, mi permetto di rinviare a Barbot 2021, 2023.

¹⁷ Fra le numerose opere italiane *de datione in solutum, de bonis in solutum dandis, de in solutum bonorum datione, de solutionibus et liberationibus*, vanno menzionate le monografie di Giovanni Battista Asinio, *De executionibus tractatus*, in Venetiis, 1589, Giovanni Maria Novario, *Tractatus de insoluto bonorum datione iuxta mentem Authent. Hoc nisi debitor C. de solut. c. 1.* ..., Neapoli, 1636, di Giulio Cesare Giussani, di cui dirò tra breve, nonché una serie di altri trattati citati da Melillo 1970, 92, nota 2.

¹⁸ Il giurista Sabelli, ad esempio, afferma che «*datio in solutum non est vere ac proprie emptio et venditio, sed similis illi, et ex iuris interpretatione includit in se tacitum contractum emptionis et venditionis*»: Marco Antonio Sabelli, *Summa diversorum tractatum*, Venetiis, 1697, II, citato da Astuti 1962, 732. Uno dei principali nodi dibattuti dagli esperti di diritto civile è quello della possibilità estendere alla *datio in solutum* le regole in materia di evizione in caso di vendita: su quest'aspetto si vedano, in particolare, De Francisci 1915, Saccoccio 2006.

¹⁹ Su fallimenti e confische, rimando ai casi di studio e ai riferimenti bibliografici presentati da Monti 2012, Cecchini 2018.

vendita,²⁰ riconoscendo soltanto la fattispecie volontaria e ammettendo – come fa, ad esempio, la *coutume* d'Anjou – la versione coattiva quale rimedio transitorio da adottare a fronte di eventi traumatici e straordinari come una guerra, una pandemia o una grave crisi di sussistenza.²¹

Un panorama molto diverso si profila, invece, nella penisola italiana, dove gli statuti regionali e municipali affrontano il tema in maniera decisamente più ricorrente e sistematica.

Una questione spesso richiamata dagli statuti è quella della liceità della dazione di una cosa a compensazione di obbligazioni contratte da mercanti e banchieri nell'esercizio delle loro attività commerciali. Che si tratti di debitori o di fideiussori, la maggior parte degli apparati normativi italiani impone a questi operatori di pagare le somme dovute «*in pecunia numerata*» (Astuti 1962, 733), incitandoli a iniettare quanto più denaro possibile nei circuiti economici.

Rigetata anche da molte rote mercantili (Astuti 1962, 732), la possibilità di cedere un bene a saldo di un debito commerciale sembra tuttavia trovare dei riscontri nella prassi: è quanto documento, ad esempio, nella Roma seicentesca studiata da Renata Ago (1998, 198-203), dove la cessione *in solutum* di censi o di compagnie di ufficio costituisce la maniera principale, per i mercanti, di effettuare pagamenti di una certa consistenza.

La questione del livello d'indebitamento è in effetti centrale: a partire da quale soglia è legalmente possibile effettuare una dazione in pagamento? Tutte le leggi statutarie della penisola escludono il suo utilizzo per la copertura di piccoli debiti, anche se la somma minima richiesta risulta altamente variabile in funzione dei contesti locali: «*cinquanta lire a Verona, tre lire a Peglio e Bagnacavallo, cento soldi ad Argenta [...], soltanto dodici denari a Gradara*» (Schupfer 1921, 243).

Un altro aspetto ampiamente dibattuto è quello della natura dei beni passibili di essere ceduti. Se la regola di gran lunga più diffusa impone al debitore di trasferire anzitutto la sua ricchezza mobiliare, e di cedere gli immobili solo qualora il valore dei mobili non fosse in grado di coprire la somma dovuta (Crivellari 1899), alcuni statuti non esitano a interpretare questa norma in senso ancora più restrittivo, imponendo, come accade nel ducato estense, che la cessione di immobili possa avere luogo soltanto su espressa autorizzazione del principe (Astuti 1962).

Se la maggior protezione accordata ai beni immobili si spiega principalmente sulla base della loro funzione di fattori di produzione e di beni di prima necessità (Alfani, Barbot 2009), essa trova una sua ragione d'essere anche nel nesso stringente che lega la proprietà immobiliare ai diritti di cittadinanza: poiché nella totalità degli antichi Stati italiani la residenza è una condizione indispensabile per acquisire la condizione

²⁰ Si vedano, a titolo d'esempio, la *Coutume d'Orléans commentée par Delalande*, Orléans, chez Jean Borde, 1704-1705, t. II, art. 397, p. 223; le “*Coutumes d'Amiens*”, in *Le coutumier de Picardie: contenant les commentaires de Hen, de Dufresne & de Ricard*, à Paris, aux dépens de la société, 1726, t. X, art. CLXVII, n. 12 e 13, p. 462-463; le *Nouveau commentaire sur la coutume de la prévôté et vicomté de Paris*, a cura di Claude de Ferrière, Paris, chez Saugrain, t. I, 1751, p. 285, o ancora *Le droit commun de la France et la coutume de Paris*, a cura di F. Bourjon, Paris, Grangé, Cellot, 1770, t. I, p. 1019.

²¹ “*Arrets célèbres pour la province d'Anjou*”, in *Coutume du pays et du duché d'Anjou par Dupineau, De Moulín et Poquet de Livonnière*, t. II, Paris, chez Charles Osmont, 1725, p. 1351.

di *cives* (Barbot 2013), ogni transazione che implichi un trasferimento totale o parziale di un diritto immobiliare è sottoposta a una stretta vigilanza e ad attenti controlli da parte delle autorità politiche.²² Per questa ragione, il beneficio della *datio in solutum* è in genere riservato esclusivamente ai sudditi, mentre ai debitori stranieri non è data alcuna alternativa in grado di allontanare il fallimento o la confisca dei loro patrimoni.²³

Quanto al problema della potenziale violazione della giustizia contrattuale generata dall'*aliud pro alio*, i legislatori italiani – così come i giuristi dell'epoca – sono ben lontani dal disinteressarsene, ma si cimentano nell'impresa di disciplinarlo proprio nella sua dimensione più critica e delicata: quella della necessaria corrispondenza che dev'essere realizzata fra l'ammontare dei debiti contratti e il valore economico dei beni sostitutivi da cedere in pagamento.

5. La *datio in solutum* in azione: il caso del Ducato di Milano

Un caso particolarmente documentato al riguardo è quello dello Stato di Milano, dove la dazione in pagamento, o «dato in paga», è presente soprattutto nella sua versione obbligatoria, utilizzata tanto fra privati quanto per saldare debiti fiscali (Faccini 1988, Monti 2018). L'analisi del mercato immobiliare della capitale lombarda mostra come il ricorso a questa modalità di pagamento, già molto intenso nella seconda metà del Cinquecento, subisca un ulteriore incremento a partire dalla grave crisi finanziaria degli anni Venti del Seicento,²⁴ fra i cui esiti si riscontra anche un drammatico aumento dei livelli d'indebitamento della popolazione urbana (Barbot 2008). Non è un caso che proprio in questo difficile torno di tempo un autorevole commentatore degli Statuti lombardi, il giureconsulto Giulio Cesare Giussani,²⁵ pubblichi a breve distanza due opere monografiche, una sulle procedure di stima e l'altra sulla *datio in solutum*,²⁶ evidenziando non solo la rilevanza pratica, ma anche il filo rosso che unisce questi due temi. Una simile prossimità si ritrova peraltro anche fra le pagine degli Statuti,²⁷ i quali trattano della stima dei beni in una serie di disposizioni contigue agli articoli dedicati alla *datio in solutum*.²⁸

Ma cosa dicono queste norme e l'interpretazione che ne dà il giudice Giussani?

²² Fra le regole più diffuse, vi sono l'obbligo di pubblicità della vendita e quello del ricorso alla certificazione notarile, come mostrano, per il caso di Milano, Sinatti D'Amico 1979; Liva 1979, 1990; Saita 2003.

²³ Sul trattamento riservato ai beni degli stranieri, si vedano Maifreda 2010, e Cerutti 2012.

²⁴ Sull'impatto della crisi su Milano, Vigo 1976, e sulla dimensione europea di questa turbolenza finanziaria, Romano 1980.

²⁵ Sulla figura di Giulio Cesare Giussani e sulla sua attività d'interpretazione e commento delle leggi statutarie milanesi, rimando ai cenni biografici contenuti in Monti 2018.

²⁶ Giulio Cesare Giussani, *Tractatus de precio et astimatione secundum ius civile*, Mediolani, apud Hieronymum Bordonum, 1615; Idem, *Tractatus de bonis insolutum dandis, et de boni ad hastam vendendis*, Mediolani, apud Benedictum Sommascum, 1620.

²⁷ Sugli statuti milanesi, o «Nuove Costituzioni», promulgati da Carlo V nel 1541 ed in vigore per tutta l'età moderna, si vedano Lattes 1899; Sinatti d'Amico 1962; Cavanna 2007.

²⁸ *Statuti di Milano volgarizzati*, in Milano, Galeazzi, 1773, articoli 163-171.

A conferma dell'esistenza di un chiaro favore accordato al debitore, tanto nella procedura coattiva, quanto in quella consensuale, a quest'ultimo è riconosciuta una finestra di un anno per redimere i suoi beni, riacquistandoli allo stesso prezzo a cui li aveva trasferiti al creditore.²⁹ È inoltre stabilito che il prezzo finale non debba superare i due terzi della «vera stima» dei cespiti da cedere, grandezza, quest'ultima, da determinarsi mediante il ricorso a uno stimatore pubblico, di preferenza appartenente alla corporazione dei rigattieri, nel caso dei mobili, e al collegio degli architetti e periti agrimensori, nel caso degli immobili.³⁰ Ai fini di garantire la massima trasparenza e imparzialità al processo di valutazione, è necessario che lo stimatore incaricato non abbia alcun rapporto di parentela o prossimità con le parti coinvolte, e che la sua onorabilità e reputazione siano adeguatamente certificate dall'istituzione di appartenenza.³¹ Pena la nullità della valutazione compiuta, al perito è inoltre imposto di operare soltanto nelle ore diurne e di far ricorso unicamente alle unità metrologiche e agli strumenti approvati dalle magistrature preposte (Barbot 2009, 2011).

Una volta che la sua nomina è stata debitamente formalizzata, la prima operazione che il perito è chiamato a compiere è la compilazione della descrizione e dell'inventario dei beni del debitore e dei suoi eventuali garanti. La redazione dell'inventario riveste una particolare importanza poiché è attraverso questa enumerazione che viene stabilito l'ordine di cessione dei cespiti da dare *pro soluto*.³² Anche nel caso milanese, è istituita una netta gerarchia merceologica finalizzata a tutelare la proprietà immobiliare rispetto a quella mobiliare.³³ A ulteriore protezione del debitore, lo stimatore è inoltre tenuto ad escludere dall'inventario tutti gli oggetti che risultino essenziali alla sopravvivenza di quest'ultimo e del suo nucleo familiare. È quanto emerge, ad esempio, dalla lettura di una lista compilata in occasione della cessione dei beni di un debitore della Fabbrica del Duomo di Milano, il sarto Carlo Raffaelli, dalla quale il perito Carlo Riccardi si premura di escludere tutti i materiali, i semilavorati e gli strumenti atti a garantire al Raffaelli la possibilità materiale di proseguire la sua attività professionale (Tab. 1).

²⁹ È quanto accade, a titolo d'esempio, nel 1577, quando le eredi di Tommaso Marino devono cedere il Palazzo omonimo, attuale sede del comune di Milano, al regio fisco, di cui Marino era debitore (Forni 2012, 40-44).

³⁰ Sul Collegio degli architetti, ingegneri e periti agrimensori di Milano e sulle modalità di reclutamento dei suoi membri, si vedano Gatti Perer 1965 e Scotti Tosini 1983. Sull'attività di stima svolta da queste figure professionali, mi permetto di rinviare a Barbot 2012 e 2015.

³¹ Regole non molto dissimili sono in vigore in altri Stati italiani, come mostrano gli stralci e gli esempi citati da Siciliano Villanueva 1895-1898.

³² Sul valore giuridico degli inventari, e sugli accorgimenti da seguire nel redigerli, Olivieri 1902.

³³ Quest'ordine gerarchico è chiaramente espresso da un anonimo commentatore settecentesco degli Statuti lombardi, il quale ricorda come sia «da notarsi che per dichiarazione fatta dal Senato il 22 Settembre 1600, avanti che il Debitore possa dare a' suoi creditori i beni immobili in paga, dee far vendita de' mobili e procurare col ricavo di essi di sanare i debiti; in caso poi che non abbia mobili più di quello che porta l'uso necessario o che non bastino a soddisfare a' Creditori, gli sarà lecito in sussidio dare in paga a' suddetti i beni stabili a norma di quanto prescrivono le Nuove Costituzioni (...): *Statuti di Milano volgarizzati*, cit., p. 75.

Tab. 1. «Stima delle robbe di Carlo Raffaelli quali sono presso la Veneranda Fabbrica del Duomo in consegna del monitionero e delle robbe lasciate al Raffaelli da me Carlo Riccardi » (17/8/1654): beni da cedere in pagamento (colonna di sinistra) e beni esclusi dalla cessione (colonna di destra)

Un capotto d'ormesino L. 4, et una cappa di saglia cottonata L. 4	Un pezzo di tela sangallo verde et un pezzo di canepo L. 4
Un parro de calzoni, et gippone nero L. 2, et un gippone d'ormesino nero da donna L. 1	Un paro di maniche di fondo di saglia cremesi L. 2
Due gipponi de veluto a opera da donna L. 4	Un paro di maniche di color d'oliva L. 3
Una robba da donna guarnita di raso L. 4	Un busto da huomo verde L. 4
Un parro di maniche di rassa rossa secha, et altri aldini della sudetta robba L. 1	Un fatto di varie pezze et robbe disfatte L. 8.10
Due tapetti con franza sono di occhiorata di filo, con bombaso L. 3	Mantini et pezzette n. 15 tutti diversi L. 7
Due bustini di canepo, et altro non finito, et varii pezzi di busti pure di canepo L. 2	Serviette anchora da finire n. 8 L. 5
Sugamani diversi n. 6, L. 1.10	Una fodretta picina de strazzi bianchi L. 8
Sottocalzoni di tela para trè, L. 3.10	Una cassa di noce antica L. 13
Undeci tovaglie diverse L. 15	Un telaro L. 10
Una testa di S. Pietro martire con cornice intagliata et profili d'oro L. 24	Una cariola L. 4
Una testa di S. Gioseffo con cornice come sopra L. 24	Cinque sacchi di canepo buoni con maniche L. 6
Un San Carlo incorniciato rotto, un altro San Carlo incorniciato alla romana, un altro S. Carlo senza cornice L. 24	
Due teste, una di nostro Signore, una della madonna ambedue incorniciate di nero L. 18	
Due quadri vecchi longhi dalli 2 sino alli 3 brazza L. 6	

Fonte: Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, *Capo XXIV (Case in Milano)*, Cartella 238, Porta Orientale (valori espressi in Lire milanesi).

Una volta effettuati l'inventario e la descrizione dei beni, il perito incaricato deve poi procedere alla quantificazione del loro valore, indicandone gli esiti in una relazione scritta di suo pugno, da consegnare in più copie a tutte le parti interessate (Siciliano Villanueva 1985-1898). Tanto gli Statuti milanesi quanto il giurista Giussani insistono sul fatto che la «vera stima» dei beni debba necessariamente riferirsi al valore che essi avevano nel tempo e nel luogo in cui il debito è stato contratto.³⁴ Ai fini del calcolo di questa somma, gli stimatori devono astenersi dal considerare il

³⁴ Questa necessità è già espressa nelle fonti giustiniane, che mostrano come in situazione d'emergenza Giulio Cesare, durante la guerra civile, avesse imposto la soddisfazione coattiva dei debiti pecuniari mediante la dazione di beni da stimarsi secondo il valore prebellico (Astuti 1962).

cosiddetto «prezzo d'affezione», frutto arbitrario di valutazioni personali e singolari,³⁵ ma sono invece tenuti a basarsi sul valore intrinseco, risultante dell'aggregazione del costo dei materiali e del lavoro necessario a trasformarli, oppure sul valore di scambio, corrispondente al livello medio dei prezzi praticati nelle cessioni di beni analoghi.³⁶

La possibilità di prendere in considerazione il valore di scambio è tuttavia esclusa nel caso di *mala tempora*, e segnatamente in presenza di contrazioni o turbolenze tali da indurre a eccessive e incontrollate oscillazioni dei prezzi: in queste circostanze, è infatti stabilito che la stima del perito debba riflettere unicamente il valore intrinseco dei beni, grandezza reputata più oggettiva e più certa,³⁷ sulla cui stabilità, per dirla col giudice Giussani, «*omnes consentium*».³⁸

È utile osservare come questo articolato insieme di regole, anziché testimoniare di un'indebita ingerenza di giuristi e legislatori nei rapporti economici fra privati, rivesta soprattutto una funzione di garanzia, tanto per il debitore quanto per il creditore, poiché nelle sue diverse tappe procedurali offre a entrambi la possibilità di invocare eventuali difformità atte a sospendere, ritardare o addirittura azzerare completamente l'operazione di cessione. È quanto emerge, ad esempio, dal lunghissimo processo di *datio in solutum* coattiva che vede come protagonista il luogotenente ligure Gio. Tomaso Carenzi, condannato nel 1661 a cedere una parte dei suoi beni al fisco milanese, di cui è debitore a causa di una sequela di tasse non pagate (Barbot 2021, 81-83). Come mostrano le diverse stime realizzate sui beni di Gio. Tomaso,³⁹ i vizi formali evocati da quest'ultimo, dai suoi eredi e dai suoi garanti, uniti all'incertezza giuridica circa la titolarità dei diritti di proprietà insistenti su alcuni dei cespiti da cedere *pro soluto*,⁴⁰ avranno l'effetto di dilatare a dismisura i tempi della dazione, facendola chiudere a più di sessant'anni di distanza dal suo avvio e a oltre trenta dalla morte del suo protagonista iniziale.

Per concludere, è possibile rimarcare come l'analisi comparativa della dazione in pagamento permetta di osservare all'opera due distinte politiche di indirizzo e di regolazione dei processi di indebitamento: la prima, quella francese, più propensa a proteggere il creditore in nome dell'autonomia della volontà individuale e della libertà

³⁵ Il prezzo d'affezione, o prezzo singolare, è infatti considerato da Giulio Cesare Giussani come inadatto ad esprimere oggettivamente il valore di un bene: *Tractatus de precio et aestimatione*, cit., p. 150. Sulle numerose categorie di prezzo elaborate dal giurista lombardo, rinvio a Barbot 2017.

³⁶ Sulle definizioni e sulle modalità di calcolo di queste due grandezze, protagoniste di un'ampia manualistica estimativa, mi permetto di rinviare a Barbot 2009, 2021. Molto diverso è il caso della Francia moderna, che si caratterizza per una mancanza quasi assoluta di manuali di stima simili a quelli italiani (Barbot, Carvais 2016).

³⁷ Sull'ampia diffusione di questa convenzione di valutazione nelle pratiche economiche europee, cfr. De Munck, Lyna 2015; Barbot, Cattini, Di Tullio, e Mocarelli 2018. Sull'aura di oggettività che la circonda, si vedano De Munck 2011, Grenier 2018.

³⁸ Giulio Cesare Giussani, *Tractatus de precio et aestimatione*, cit., p. 149.

³⁹ Le stime in questione sono conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, *Governo-Parte antica, Finanze-Apprensioni*, Cartelle 131-133 (1661-1738).

⁴⁰ Una delle maggiori cause d'incertezza consiste nell'esistenza di diversi diritti enfiteutici (Barbot 2018), la cui stratificazione è tale da rendere l'identificazione dei proprietari dei beni estremamente difficoltosa e complessa (Barbot 2021, 82).

negoziale, e a far ricadere integralmente sulle spalle del debitore la responsabilità dei suoi obblighi e dei suoi inadempimenti;⁴¹ la seconda, quella italiana, più incline a soccorrere il debitore e a circoscrivere i potenziali effetti a catena delle sue *défaillances*, ma al contempo più attenta a mitigare un simile trattamento di favore mediante una serie di vincoli procedurali dalla cui applicazione è fatta dipendere la possibilità stessa di rivedere su nuove basi gli accordi iniziali, senza che quest'alterazione conduca a un'irreparabile lesione della giustizia contrattuale.

BIBLIOGRAFIA

- Ago, Renata. 1998. *Economia barocca: mercato e istituzioni nella Roma del Seicento*. Roma: Donzelli.
- Alfani, Guido, e Michela Barbot, a cura di. 2009. *Ricchezza, valore, proprietà in età preindustriale, 1400-1850*. Venezia: Marsilio.
- Allara, Mario. 1927. *La prestazione in luogo di adempimento («datio in solutum»)*. Palermo: scuola tipografica "Il boccone del povero".
- Alonzi, Luigi. 2012. *Economia e finanza nell'Italia moderna. Rendite e forme di censo (secoli XV-XX)*. Roma: Carocci.
- Astuti, Guido. 1962. "Dazione in pagamento (storia)." In *Enciclopedia del diritto*, XI, 727-733. Milano: Giuffrè.
- Atiyah, Patrick S. 1979. *The Rise and Fall of Freedom of Contract*. Oxford: Clarendon Press.
- Arru, Angiolina, Maria Rosaria De Rosa, e Craig Muldrew, a cura di, 2011. "Debiti e crediti." *Quaderni Storici*, 137.
- Barbot, Michela. 2008. *Le architetture della vita quotidiana. Pratiche abitative e scambi immobiliari a Milano in età moderna*. Venezia: Marsilio.
- Barbot, Michela. 2009. "Stima, stime ed estimi. La valutazione di beni e persone nella Lombardia d'Ancien Régime." In *Ricchezza, valore e proprietà in età preindustriale (1450-1800)*, a cura di Guido Alfani, e Michela Barbot, 31-41. Venezia: Marsilio.
- Barbot, Michela. 2013. "La résidence comme appartenance. Les catégories spatiales et juridiques de l'inclusion sociale dans les villes italiennes sous l'Ancien Régime." *Histoire Urbaine* 36: 29-48.
- Barbot, Michela. 2011. "Incertitude ou pluralité? Les conflits sur les droits fonciers et immobiliers dans la Lombardie d'Ancien Régime." In *Faire la preuve des droits sur le sol. Droits et savoirs en Méditerranée (Antiquité-Temps modernes)*, a cura di Alice Ingold, e Julien Dubouloz, 275-301. Roma: École Française de Rome.
- Barbot, Michela. 2012. "Between Market and Architecture: The Role of The College of Engineers, Architects and Land Surveyors in Real Estate Pricing in 16th-18th Century Milan." In *Nuts and bolts of construction history. Culture, technology and society*, a cura di Robert Carvais, Alain Guillaume, Valérie Nègre, e Joel Sakarovitch, 237-244. Paris: Picard.

⁴¹ Questa tendenza è confermata dalla pratica diffusa di incarcerare i debitori anche a fronte di debiti di modesta entità, ben ricostruita, per la Parigi tardo-medievale, da Claustre 2007, 2011a. La stessa autrice (2011b, 2013) sottolinea come la responsabilità addossata al debitori rientri in una peculiare idea di bene comune e di buona gestione dell'economia domestica, privata come pubblica.

- Barbot, Michela. 2015. "The Justness of *Aestimatio* and the Justice of Transactions: defining Real Estate Values in 16th-18th Century Milan." In *Concepts of Value in Material Culture, 1500-1900*, a cura di Bert De Munck, e Dries Lyna, 133-49. Cornwall: Asghate.
- Barbot, Michela. 2017. "*Precium indicat contractum*. I prezzi delle cose e il diritto civile (Italia e Francia, XVII secolo)." In *I prezzi delle cose in età preindustriale, Atti della settimana di studi dell'Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini*, a cura di Giampiero Nigro, 259-75. Firenze: Firenze University Press.
- Barbot, Michela. 2018. "What the Dominia Could do. Enfiteusi and other forms of divided property rights in Lombardy from the 14th to the 20th century." In *Agrarian Change and Imperfect Property. Emphyteusis in Europe (16th to 19th centuries)*, a cura di Rosa Congost, e Pablo Fernando Luna: 53-74. Turnhout: Brepols.
- Barbot, Michela. 2020. "Le prix et l'estimation au prisme du droit civil (France et Italie, XVII^e-XVIII^e siècles)." In *Les infortunes du juste prix. Marchés, justice sociale et bien commun de l'Antiquité à nos jours*, a cura di Clement Lenoble, Jérôme Maucourant, e Véronique Chankowski, 103-117. Lermont: Le Bord de l'Eau.
- Barbot, Michela. 2021. *Le droit de dire la valeur. Une histoire comparée de l'estimation des biens (France et Italie, XVII^e-XVIII^e siècles)*. Mémoire original d'Habilitation à Diriger des Recherches, Sciences Po Paris.
- Barbot, Michela. 2023. "L'encastrement institutionnel des prix et de l'estimation dans l'Europe moderne." *Regards croisés sur l'économie* I, 32: 16-25.
- Barbot, Michela, e Robert Carvais. 2016. "Les livres techniques sur le toisé et l'estimation en France et Italie (XVI^e-XIX^e siècle): circulations, continuités et ruptures." In *Le livre et les techniques avant le XX^e siècle. A l'échelle du monde*, a cura di Liliane Hilaire Pérez, e Valérie Nègre, 199-216. Paris: CNRS Éditions.
- Barbot, Michela, Marco Cattini, Matteo Di Tullio, e Luca Mocarelli, a cura di. 2018. *Stimare il valore dei beni. Una prospettiva europea (XV-XX secoli)*. Udine: Forum editrice universitaria.
- Bardy, Jean. 1954. *Recherches sur la pensée juridique dans les dictionnaires encyclopédiques du XVIII^e siècle*. Paris: dattiloscritto.
- Barenot, Pierre-Nicolas. 2014. *Entre théorie et pratique: les recueils de jurisprudence, miroirs de la pensée juridique française (1789-1914)*. Thèse en droit, Université de Bordeaux.
- Barmann, Johannes. 1961. "*Pacta sunt servanda*. Considérations sur l'histoire du contrat consensuel." *Revue internationale de droit comparé* 13, 1: 18-53.
- Batiza, Rodolfo. 1973. *Domat, Pothier and the Code Napoléon: some observations concerning the actual sources of the french civil code*. Mexico: dattiloscritto.
- Bicheron, Frédéric. 2006. *La dation en paiement*. Paris: LGDJ.
- Biocchi, Italo. 1997. *Causa e categoria generale del contratto: un problema dogmatico nella cultura privatistica dell'età moderna*. Torino: Giappichelli.
- Biocchi, Italo. 1990. "Notazioni sul contratto." *Quaderni Fiorentini* XIX: 637-59.
- Biocchi, Italo. 2002. *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*. Torino: Giappichelli.
- Byrne-Sutton, Quentin, Fabienne Mariéthoz e Marc-André Renold. 1996. *La dation d'œuvres d'art en paiement d'impôts. Actes d'une table ronde organisée le 6 avril 1995*. Zürich: Schulthess.

- Cattini, Marco. 1983. "Problemi di liquidità e prestito ad interesse nelle campagne emiliane, secc. XVI–XVIII." *Studi storici Luigi Simeoni* 33: 121-30.
- Cavanna, Adriano. 2007. "Il tramonto degli statuti lombardi". In Idem, *Scritti (1968-2002)*, 439-62. Napoli: Jovene.
- Cecchini, Isabella. 2018. "When things go wrong. Credit, defaults and institutions in early modern Venice." In *Financing in Europe. Evolution, coexistence and complementarity of lending practices from the Middle Ages to Modern Times*, a cura di D'Maris Coffman, Cinzia Lorandini, e Marcella Lorenzini, 45-72. London: Palgrave.
- Cerutti, Simona. 2012. *Étrangers. Étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien Régime*. Paris: Bayard.
- Chambaud, Véronique. 2007. *Art et fiscalité, droit fiscal de l'art*, 10e éd. Paris: Ars vivens.
- Claustre, Julie. 2007. *Dans les geôles du roi. La prison pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge*. Paris: Éditions de la Sorbonne.
- Claustre, Julie. 2011a. "Dette et obligation à Paris à la fin du Moyen Âge." In *Valeurs et justice. Écarts et proximités entre société et monde judiciaire du Moyen Âge au XVIII^e siècle*, a cura di Bruno Lemesle, e Michel Nassiet, 69-83. Rennes: PUR.
- Claustre, Julie. 2011b. "Le répit et le pardon des dettes dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge." In *Figures politiques du pardon. De l'Antiquité à la Renaissance*, a cura di Évelyne Scheid-Tissinier, e Thierry Rentet, 99-115. Paris: Nolin.
- Claustre, Julie. 2013. "La honte de l'endetté (Paris, XV^e siècle)." In *Shame between punishment and penance. The social usages of shame in the Middle Ages and Early Modern Times*, a cura di Bénédicte Sère, e Jörg Wettlaufer, 229-46. Firenze: Sismel-Edizioni del Galluzzo (Micrologus' Library, 54).
- Cornu, Marie. 2006. "La mise hors commerce des biens culturels comme mode de protection" *LEGICOM* 36, 2: 75-89.
- Cornu, Marie, e Nathalie Mallet-Poujol. 2006. *Droit, œuvres d'art et musées. Protection et valorisation des collections*. Paris: CNRS Editions.
- Crivellari, Giulio. 1899. "Beni immobili e mobili." In *Il Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza compilato da distinti giureconsulti italiani*, V, 638-49. Torino, Unione tipografico-editrice.
- Dauchy, Serge. 1997. "Les recueils privés de jurisprudence aux temps modernes." In *Case-Law in the Making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports. Essays*, a cura di Alain Wijffels, 237-47. Berlin: Duncker & Humblot.
- Dauchy, Serge, e Véronique Demars-Sion, a cura di. 2005. *Les recueils d'arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVI^e-XVIII^e siècles)*. Paris: Éditions La Mémoire du Droit.
- De Berly, G. 1884. *Étude sur la dation en paiement, en droit français et en droit romain*. Paris: imprimeur A. Lahure.
- De Francisci, Pietro. 1915. *L'evizione della "res data in solutum" e i suoi effetti*. Pavia: Mattei & c.
- De Munck, Bert. 2011. "Guilds, product quality and intrinsic value. Towards a history of conventions?" *Historical Social Research/Historische Sozialforschung* 36: 103-24.
- De Munck, Bert, e Dries Lyna, a cura di. 2015. *Concepts of Value in Material Culture, 1500-1900*. Cornwall: Asghate.
- Deroussin, David. 2007. *Histoire du droit des obligations*. Paris: Economica.

- Despotopoulos, Constantin. 1968. "La notion de synallagma chez Aristote." *Archives de philosophie du droit* 13: 115-22.
- Faccini, Luigi. 1988. *La Lombardia fra '600 e '700. Riconversione economica e mutamenti sociali*. Milano: Franco Angeli.
- Finn, Margot C. 2003. *The Character of Credit. Personal Debt in English Culture, 1740-1914*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Fiori, Roberto. 2012. "Tipicità contrattuale e teoria generale del contratto. Alcuni problemi di storia e dogmatica." In *Mundus novus. Unità del continente latinoamericano: leggere i digesti, unificare il diritto*, a cura di Sandro Schipani, e David Esborraz, 106-113. Roma: Tielle Media.
- Fontaine, Laurence. 2008. *L'économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe préindustrielle*. Paris: Gallimard.
- Forray, Vincent. 2007. *Le consensualisme dans la théorie générale du contrat*. Paris: LGDJ.
- Forni, Marica. 2012. "The Negotiations for the Palazzo that belonged to the deceased Tomaso Marino. Palazzo Marino and its Real Estate Evaluations and Use from the Sixteenth to the Eighteenth Centuries." In *Property rights and their violations. expropriation, seizure and confiscation in Europe and its settlements, 16th-20th centuries/ La proprietà violée. Expropriations et confiscations, XVI^e-XX^e siècles*, a cura di Michela Barbot, Luigi Lorenzetti, e Luca Mocarrelli, 37-64. Bern: Peter Lang.
- Gallo, Filippo. 1992. *Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di diritto romano*. Torino: Giappichelli.
- Gatti Perer, Maria Luisa. 1965. "Fonti per l'architettura milanese dal XVI al XVIII secolo: il Collegio degli Agrimensori, Ingegneri e Architetti. L'Archivio di Cancelleria e le nomine degli architetti dal 1564 al 1734." *Arte Lombarda* 10: 139-55.
- Gazzaniga, Jean-Louis. 1990. "Domat et Pothier. Le contrat à la fin de l'Ancien Régime." *Droits. Revue française de théorie juridique* 12: 37-46.
- Gazzaniga, Jean-Louis. 1992. *Introduction historique au droit des obligations*. Paris: Presses universitaires de France.
- Ghestin, Jacques. 1994. "Jean Domat et le Code civil français." In *Scritti in onore di Rodolfo Sacco: la comparazione giuridica alle soglie del terzo millennio*, a cura di Paolo Cendon, I, 533-57. Milano: Giuffrè.
- Gojoso, Éric. 2008. "Sur Pothier et le Code civil." In *Études d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin*, a cura di Olivier Vernier, Michel Bottin, e Marc Ortolani, 403-15. Nice-Paris: Éditions La Mémoire du Droit.
- Gordley, James. 1991. *The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine*, Oxford: Clarendon Press.
- Grassetti, Claudio. 1960. "Datio in solutum (diritto civile)." *Novissimo digesto italiano* V, 174-175. Torino: UTET.
- Grenier, Jean-Yves. 2018. "Avant la grande transformation. Valeur et prix dans la pensée préclassique." In *Valore delle cose e valore delle persone. Dall'Antichità all'Età moderna*, a cura di Massimo Vallerani, 329-368. Roma: Viella.
- Hoffman, Philip. T., Gilles Postel-Vinay, e Jean-Laurent Rosenthal. 2001. *Des marchés sans prix. Une économie politique du crédit à Paris, 1660-1871*. Paris: Éditions de l'ÉHESS.

- Lattes, Alessandro. 1899. *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*. Milano: Hoepli.
- Liva, Alberto. 1979. *Notariato e documento notarile a Milano: dall'alto Medioevo alla fine del Settecento*. Roma: Consiglio Nazionale del Notariato.
- Liva, Alberto. 1990. "Note sul trasferimento dei diritti reali sugli immobili in Lombardia per bandi e gride. II. Dal decreto del 1420 al Regno Lombardo-Veneto." *Rivista di Storia del diritto italiano* 63: 275-78.
- Maifreda, Germano. 2010. "I beni dello straniero. Albinaggio, cittadinanza e diritti di proprietà nel Ducato di Milano (1535-1796)." *Società e Storia* 129: 489-530.
- Melillo, Generoso. 1970. *In solutum dare. Contenuto e dottrine negoziali nell'adempimento inesatto*. Napoli: Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell'Università di Napoli.
- Minard, Philippe, e Denis Woronoff, a cura di. 2003. *L'argent des campagnes. Échanges, monnaie, crédit dans la France rurale d'Ancien Régime*. Paris: Institut de la gestion publique et du développement économique.
- Montégu, Paul 1894. *De la datio in solutum en droit romain*. Lyon: imprimerie Mougine-Rusand.
- Monti, Annamaria. 2012. "Illegitimate appropriation or just punishment? The confiscation of property in ancien regime criminal law and doctrine." In *Property rights and their violations. expropriation, seizure and confiscation in Europe and its settlements, 16th-20th centuries/La proprietà violée. Expropriations et confiscations, XVI-XX^e siècles*, a cura di Michela Barbot, Luigi Lorenzetti, e Luca Mocarelli, 15-35. Bern: Peter Lang.
- Monti, Annamaria. 2018. "L'intervento 'pubblico' nei rapporti contrattuali privati e la stima dei beni. La prassi lombarda della *datio in solutum* (secoli XVI-XVII)." In *Stimare il valore dei beni. Una prospettiva europea (XV-XX secoli)*, a cura di Michela Barbot, Marco Cattini, Matteo Di Tullio, e Luca Mocarelli, 67-80. Udine: Forum editrice universitaria.
- Muldrew, Craig. 1998. *The economy of obligation: the culture of credit and social relations in early modern England*. New York: Macmillan.
- Nardi, Enzo. 1970. *Radiografia dell'aliud pro alio consentiente creditore in solutum dare*. Milano: BIDR, LXXIII.
- Olivieri, A. 1902. "Inventario." In *Il Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza compilato da distinti giureconsulti italiani*, XIII, 240-261. Torino, Unione tipografico-editrice.
- Petronio, Ugo. 1990. "Sinallagma e analisi strutturale dei contratti all'origine del sistema contrattuale moderno." In *Towards a General Law of Contract*, a cura di John Barton, 215-247. Berlin: Duncker & Humblot.
- Polacco, Vittorio. 1888. *Dell'azione in pagamento*. Padova-Verona: Drucker & Senigaglia.
- Ranouil, Veronique. 1980. *L'autonomie de la volonté: naissance et évolution d'un concept*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Rodotà, Stefano. 1962. "Dazione in pagamento (dir. civ.)." *Enciclopedia del diritto* XI, 734-40. Milano: Giuffrè.
- Romano, Ruggiero. 1980. *L'Europa tra due crisi. XVI e XVII secolo*. Torino: Einaudi.
- Saccoccio, Antonio. 2006. "L'evizione nella cd. Datio in solutum: dal diritto romano all'art. 1197 Cc. It. 1942." In *Modelli teorici e metodologici per la storia del diritto privato*, a cura di Riccardo Cardilli, Maria Floriana Cursi, Roberto Fiori, Paola Lambrini,

- Antonio Saccoccio, Gianni Santucci, Andrea Trisciuglio, e Massimiliano Vinci, II, 269-312. Napoli: Jovene.
- Saccoccio, Antonio. 2008. *Aliud pro alio consentiente creditore in solutum dare*. Milano: Giuffrè.
- Saita, Eleonora. 2003. *Case e mercato immobiliare a Milano in Età visconteo-sforzesca*, Milano: CUEM.
- Savelli, Rodolfo. 1995. “Modèles juridiques et culture marchande entre XVI^e et XVIII^e siècle.” In *Cultures et formations négociantes dans l’Europe moderne*, a cura di Franco Angiolini, e Daniel Roche, 403-20. Paris: Éditions de l’EHESS.
- Schupfer, Francesco. 1921. *Il diritto delle obbligazioni in Italia nell’età del Risorgimento*. Torino: Fratelli. Bocca.
- Scotti Tosini, Aurora. 1983. “Il Collegio degli Architetti, Ingegneri ed Agrimensori tra il XVI e il XVIII secolo.” In *Costruire in Lombardia. Aspetti e problemi di storia edilizia*, a cura di Aldo Castellano, e Ornella Selvafolta, I, 92-198. Milano: Electa.
- Siciliano Villanueva, Luigi. 1895-1898. “Estimatori, stimatori [storia del diritto].” In *Il Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza compilato da distinti giureconsulti italiani*, XIV, 1104-1105. Torino: Unione tipografico-editrice.
- Sinatti D’Amico, Franca. 1962. *La gerarchia delle fonti di diritto nelle città lombarde*. Firenze: Le Monnier.
- Sinatti D’Amico, Franca. 1979. *Per una città. Lineamenti di legislazione urbanistica e di politica territoriale nella storia di Milano*. Todi: Avellana.
- Vigo, Giovanni. 1976. “Manovre monetarie e crisi economica nello Stato di Milano (1619–1622).” *Studi Storici* 4: 101–126.
- Villey, Michel. 1968. “Préface historique à l’étude des notions de contrat.” *Archives philosophie du droit* 13: 1-12.
- Zafarana, Valentina. 2011. “*Datio in solutum*, prospettive storico-comparatistiche.” *Diritto & Diritti-Rivista giuridica elettronica*.
 <https://www.diritto.it/system/docs/31241/original/Datio_in_solutum-1.pdf>